



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 109/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.	Laura Alesiani	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2026

Vista la richiesta di parere formulata dal Segretario Comunale del **Comune di Tornaco (NO)** con nota pervenuta a questa Sezione prot. 18274 del 5 agosto 2026 (prot. Cdc 6631 del 5 agosto 2026);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la legge n. 1 del 7 gennaio 2026 "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 41 del 2026, con la quale il Presidente ha assegnato la richiesta di parere

per la trattazione al Referendario dr.ssa Maria Di Vita;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio,

Udito il relatore, Referendario dr.ssa Maria Di Vita,

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di **Tornaco** ha richiesto a questa Sezione di controllo un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, la legge 5 giugno 2003, n. 131

Nella richiesta di parere il Sindaco premette che il Comune di Tornaco fa parte dell'Unione di Comuni "Terre d'Acque", costituita ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), alla quale sono state attribuite le funzioni concernenti la gestione del personale, la programmazione del fabbisogno, e l'esercizio delle correlate capacità assunzionali.

L'Unione è attualmente in stato di liquidazione e sono state attivate le procedure per la definizione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni partecipanti, ivi compreso quello relativo al riparto del personale.

Tale situazione determina, ad avviso del Comune, una situazione di incertezza interpretativa in merito al coordinamento della disciplina in materia di Unione di Comuni e quella concernente la programmazione della spesa di personale, con riguardo, in particolare all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dell'art. 32 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 33 decreto-legge 30/4/2019 n. 34.

Richiamate tali norme, il Comune chiede: *"quale sia il corretto criterio interpretativo per il coordinamento tra la disciplina dettata dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'esercizio associato delle funzioni comunali, e la normativa statale che disciplina la programmazione del fabbisogno di personale, la sostenibilità della relativa spesa e l'applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nell'ipotesi in cui le funzioni inerenti alla gestione del personale risultino ancora formalmente conferite ad un'Unione di Comuni posta in liquidazione e non sia stato completato il procedimento di restituzione delle funzioni agli enti aderenti e si versi, come nel caso di specie, in una situazione di stallo, per la mancata collaborazione tra i soggetti protagonisti della vicenda dissolutoria, che impedisce sia all'Unione che ai Comuni di adottare gli atti in materia di programmazione del personale imposti dalla legge.*

In particolare, si chiede se, nell'ambito della richiamata fattispecie, la disciplina concernente la programmazione del fabbisogno di personale e la verifica della sostenibilità della relativa spesa debba essere interpretata secondo criteri idonei ad assicurare la continuità degli adempimenti imposti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, pur nel rispetto dell'assetto delle competenze derivante dal conferimento delle

funzioni all'Unione e consenta, ai Comuni aderenti all'Unione in liquidazione, di avviare una programmazione del fabbisogno di personale avente carattere "provvisorio", ossia limitata alle esigenze immediate, da aggiornare successivamente al completamento della liquidazione dell'Unione e al trasferimento formale delle competenze, e se tale soluzione sia idonea a soddisfare l'obbligo di programmazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così superando il divieto di assunzione di cui al comma 6 del medesimo articolo".

L'Amministrazione ha anche prospettato una soluzione interpretativa. Il Comune ritiene che, nei casi di liquidazione, si versi in una situazione di impossibilità sopravvenuta dell'Unione di adempiere alle obbligazioni assunte con il trasferimento delle funzioni, con conseguente venir meno del vincolo derivante dall'atto costitutivo.

L'Ente richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa riguardante gli enti in dissesto finanziario, applicabile, a suo avviso anche all'ipotesi di una liquidazione protratta nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, SEZ. IV, sent. n. 3084/2007) secondo cui *"è compatibile con i principi sulla autonomia dell'ente locale un blocco delle assunzioni dirette per un certo tempo, mentre ciò non lo sarebbe affatto se esso fosse a tempo indeterminato, andandosi a comprimere oltre ogni limite l'autonomia dell'ente locale"*.

L'Amministrazione *"ritiene, pertanto, in forza del corredo argomentativo prospettato, che il Comune possa avviare il processo di programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito del PIAO, anche in forma provvisoria, in quanto:*

- 1) l'Unione in liquidazione non è in grado di esercitare le funzioni gestionali ordinarie in materia di personale, né di adempiere l'obbligo di programmazione del fabbisogno per conto dei Comuni membri;*
- 2) l'obbligo di programmazione ex lege, sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del TUEL, è cogente e non può essere sospeso sine die in attesa della conclusione della liquidazione;*
- 3) il mancato assolvimento dell'obbligo comporterebbe il divieto di assunzione di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente paralisi operativa dell'ente, in violazione del principio costituzionale di buon andamento".*

Bisogna premettere che sullo stesso tema, con nota del 26 aprile u.s. (prot. c.c, n. 3154) il Segretario comunale del Comune di Tornaco aveva formulato una richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1. Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile con deliberazione di questa Sezione n. 51/2026/SRCPIE/PARERE, sia da un punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta di parere era stata presentata dal Segretario comunale, quindi da un soggetto diverso dall'organo rappresentativo dell'ente locale, sia dal punto di vista oggettivo, in quanto si trattava di un

quesito su fattispecie concreta, inammissibile, ex art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, non connessa *"all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)"*.

Bisogna, pertanto, preliminarmente verificare se la richiesta di parere che è stata ora formulata non più, ai sensi dell'art. dell'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, ma ai sensi dell'art.7, comma 8, la legge 5 giugno 2003, n. 131, possa essere ritenuta ammissibile alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza contabile formatasi sulla norma citata.

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

L'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, attribuisce il potere di attivare la funzione consultiva, tra l'altro, ai Comuni, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere; il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Sotto il profilo soggettivo, l'odierna richiesta è dunque ammissibile, provenendo dal Sindaco del Comune di Tornaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Sebbene il Comune non faccia più riferimento, nella richiesta di parere, all'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, è opportuno richiamare la recente deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo sono intervenute per chiarire come l'art. 2 della citata legge n. 1/2026, venga a incidere, integrandola sulla disciplina della funzione consultiva contenuta nella legge n. 131/2003.

Le Sezioni riunite, a fronte di orientamenti contrapposti manifestatisi nella giurisprudenza contabile, hanno evidenziato come *"la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale*

"nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente.

Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva".

In sostanza l'art. 2 legge n. 1/2026 innova rispetto alla precedente disciplina della funzione consultiva, prevedendo un termine per la resa del parere e regolandone gli effetti, anche ai fini della responsabilità contabile, ma non fa venir meno i requisiti, enucleati dalla giurisprudenza in merito alla necessità che la richiesta riguardi norme riconducibili alla materia della contabilità pubblica e al requisito della generalità e dell'astrattezza.

Preliminarmente, il Comune ha richiamato le disposizioni che considera di incerta applicazione e in particolare:

- 1) l'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le Unioni di Comuni quali enti locali costituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Il Comune sottolinea come la norma non rechi una specifica disciplina concernente la fase di liquidazione dell'Unione.
- 2) l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che impone alle pubbliche amministrazioni di programmare il fabbisogno di personale quale presupposto dell'organizzazione amministrativa e dell'utilizzo efficiente delle risorse umane. Per gli enti locali tale principio trova ulteriore specificazione nell'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto un sistema di determinazione delle capacità assunzionali fondato sul principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale e il successivo D.M. 17 marzo 2020 che ha definito i criteri applicativi del nuovo sistema, collegando la possibilità di effettuare assunzioni al rapporto tra la spesa complessiva di personale e le entrate correnti dell'ente.

Il Comune evidenzia che l'eventuale principio interpretativo enunciato dalla Corte è, in ogni caso, destinato a trovare applicazione in tutte le fattispecie analoghe caratterizzate dal protrarsi dei tempi di liquidazione.

Il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica. La giurisprudenza della Corte dei conti ha ricondotto alla nozione di contabilità le disposizioni concernenti *"la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile,*

la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli "(deliberazione n. 5/SEZAUT/2006). Le Sezioni Riunite hanno puntualizzato che in una visione dinamica, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica", possono ritenersi riconducibili alla materia della contabilità quando siano inerenti a statuizioni recanti "limiti e divieti", strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio (Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n.54/CONTR/10).

Le questioni relative ai vincoli alla spesa del personale per Comuni aderenti a un'Unione sono state considerate dalla giurisprudenza, in modo costante, come afferenti alla nozione di "contabilità pubblica", in quanto riguardanti limiti strumentali al coordinamento della finanza pubblica (cfr. deliberazioni n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, deliberazione n. 20/SEZAUT/2018/QMIG, delibera n. 87/2022/SRCPIE/PAR).

Pertanto, sebbene non tutte le norme richiamate dal Comune riguardino in senso stretto la materia dei limiti alla spesa per il personale (es. l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di programmazione del fabbisogno) la richiesta può ritenersi ammissibile in quanto la lettura combinata delle citate disposizioni è funzionale a ricostruire il limite di spesa di personale per il Comune aderente ad un'Unione in liquidazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse titolare di competenze in materia di programmazione del fabbisogno e capacità assunzionali.

Venendo al requisito della generalità e astrattezza, anche nella seconda richiesta di parere il Sindaco fa riferimento alla specifica vicenda dell'Unione di Comuni di cui l'Ente fa parte e che è attualmente in liquidazione. Pur tuttavia, il Comune ha formulato la richiesta in termini più generali, eliminando i quesiti sugli specifici comportamenti da adottare e sottolineando come la risposta alla richiesta di parere possa essere di interesse per la risoluzione di situazioni analoghe. Pertanto, si ritiene che la Sezione, in termini ugualmente generali, possa fornire una risposta al quesito che non può comunque essere interpretata come una indicazione di azioni da attuare nel caso concreto, che dovranno necessariamente tenere conto dei vincoli statutari e degli atti amministrativi adottati dagli organi dall'Unione incaricati di portare a termine la liquidazione.

MERITO

Il modello dell'Unione rappresenta, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento di razionalizzazione dell'impiego di risorse pubbliche attraverso il raggiungimento di economie di scala e quindi del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità. *"Presupposto che sta alla base della creazione ditale istituzione è quello secondo cui la gestione associata*

dei servizi propri dei singoli comuni, mediante il conferimento degli stessi ad una Unione, è idonea a realizzare obiettivi di contenimento della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia". (deliberazione n. 8/2011/QMIG del 29 luglio 2011).

La disciplina delle Unioni è contenuta nell'art. 32 TUEL il quale prevede che *"L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi".* La norma contiene principi e di carattere generale relativi all'organizzazione dell'Unione e, in particolare, l'art. 32 comma 5, si occupa delle spese di personale prevedendo che: *"All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte."*

Dalla disposizione in questione si ricava dunque che all'Unione possono essere conferite specifiche competenze in materia di gestione del personale e che il Comune può attribuire le proprie capacità assunzionali in tutto o in parte all'Unione.

La norma non contiene una disciplina della fase di liquidazione dell'Unione e dei suoi effetti per il Comune che abbia conferito la funzione di programmazione di fabbisogno del personale, cedendo in tutto o in parte le proprie capacità assunzionali.

Sul punto, il Comune di Tornaco richiama la giurisprudenza che ha chiarito come la messa in liquidazione di un'Unione di Comuni *"non comporta ipso iure l'estinzione della stessa come persona giuridica pubblica, effetto che si produce soltanto al termine delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio di ripartizione finale"*, determinandosi invece *"il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti"* (TAR Lazio-Latina, sentt. nn. 541, 542 e 543 del 2024). Viene altresì ricordato che, nella medesima direzione, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che *"la messa in liquidazione di un ente collettivo non determina un mutamento della personalità giuridica dello stesso, né la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che risulta ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione, previa soddisfazione dei creditori"*, con conseguente *"continuità tra l'ente prima e dopo la messa in liquidazione"* (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7497 del 2026).

L'Amministrazione cita anche gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui l'Unione di

Comuni costituisce ente locale di natura pubblicistica e, di conseguenza, *“la liquidazione non deve seguire le regole previste dal codice civile»*, dovendo applicarsi, in assenza di espressa disciplina legislativa statale, *“le disposizioni recate nello statuto dell'ente ovvero quelle contenute nel provvedimento con cui è stato deliberato lo scioglimento»* (Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., 27 aprile 2016, n. 132, richiamata dalle citate sentenze del TAR Lazio-Latina nn. 541-543/2024).

Come rilevato dal Comune, la fase di liquidazione non comporta dunque, l'immediata estinzione dell'Unione come soggetto giuridico, in quanto tale effetto si verificherà soltanto al termine delle operazioni di liquidazione, con la definizione dei rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Unione e all'approvazione del bilancio di ripartizione finale.

D'altro lato, se è vero che l'Unione come soggetto giuridico autonomo non viene meno per effetto dell'avvio della liquidazione, è pur vero che l'ente associativo si trova in un momento particolare della sua vita in cui l'attività dovrebbe essere limitata alla chiusura dei rapporti in essere e allo svolgimento di quelle attività che sono necessarie a garantire la continuità dei servizi.

Tuttavia, come si è più sopra già rilevato, la disciplina della fase di liquidazione non è contenuta nella legge, ma risulta interamente rimessa all'autonomia statutaria e alle determinazioni che vengono assunte nella fase di apertura della liquidazione.

Vedi in questo senso anche un recente parere formulato dal Ministero dell'interno il 31 gennaio 2025 con il quale viene sottolineata *“la mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, con la conseguente necessità di fare riferimento all'eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell'ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase successiva in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. Con la nomina del liquidatore si apre per l'Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l'Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell'eventuale patrimonio residuo. I liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio. In conseguenza di quanto sopra esposto, l'Unione dei Comuni continua ad operare, per mezzo del liquidatore, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al*

pagamento dei debiti dell'Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria".

Anche il trasferimento delle competenze in materia di programmazione del personale e delle relative capacità assunzionali deve, pertanto, essere regolato dallo statuto o negli atti con cui viene approvata l'apertura della procedura di liquidazione con i relativi indirizzi, nel contesto di una chiara definizione dei tempi e dei modi del trasferimento di tutte le altre funzioni che erano state attribuite all'Unione.

Se così non fosse, ovvero se il Comune tornasse a esercitare una programmazione del fabbisogno di personale senza considerare la scansione temporale del passaggio di tutte le competenze che erano state precedentemente conferite all'Unione, si correrebbe il rischio di procedere all'assunzione di risorse per attività ancora svolte dal personale dell'Unione.

Una nuova pianificazione del fabbisogno del personale da parte del Comune non può, inoltre, prescindere dalla considerazione dei criteri di riattribuzione del personale che sarà ritrasferito al Comune, ulteriore aspetto che, di norma, è regolato negli statuti o negli atti che approvano l'apertura nella procedura.

Se fosse stata fatta corretta applicazione del criterio del "ribaltamento" elaborato dalla giurisprudenza, il riassorbimento del personale dell'Unione disciolta dovrebbe avere un effetto neutrale sul rispetto dei limiti di spesa dei Comuni. Il criterio del "ribaltamento", impone, infatti, che la spesa del personale sostenuta dall'Unione venga imputata *pro quota* ai Comuni aderenti, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa gravanti sul singolo. Tale principio espresso per la prima volta dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n.8/AUT/2011/QMIG (*la quota parte della spesa di personale dell'Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune ai fini del rispetto del limite di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni*) è stato ribadito con le deliberazioni n. 20/SEZAUT/2018/QMIG e n. 4/SEZAUT/2021/QMIG.

Se quindi la riattribuzione del personale dell'Unione dovrebbe essere neutrale ai fini del rispetto dei limiti di spesa (Vedi in questo anche Sezione Emilia Romagna con la Deliberazione n. 118/2020/PAR *"È evidente, quindi, che, in linea di principio, i Comuni che hanno costituito l'Unione devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza sostenuta dall'Unione, cosicché in caso di recesso e, per l'effetto, di riassorbimento dei dipendenti da parte dell'Ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest'ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune*) il Comune non potrà, comunque, ai fini di una corretta analisi del fabbisogno, trascurare l'ulteriore aspetto delle competenze possedute dal personale che dovrà essere riassorbito.

In conclusione, in mancanza di una disciplina statale o regionale della procedura di scioglimento dell'Unione, la riattribuzione delle funzioni che erano state conferite all'Unione – compresa quella di gestione del personale e di programmazione del fabbisogno - deve trovare la propria regolamentazione nelle previsioni statutarie, ovvero negli atti amministrativi adottati nella fase di approvazione dell'apertura della liquidazione. È infatti necessario che la riassunzione delle funzioni di programmazione del personale e delle relative capacità assunzionali avvenga nel quadro di una chiara definizione dei modi e dei tempi del ritrasferimento di tutte le funzioni precedentemente assegnate all'unione, nonché dei criteri di riassorbimento del personale dell'Unione da parte degli Enti aderenti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 settembre 2026

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **4 settembre 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese